

Università "LUMSA"  
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

*Lezioni 2 e 3 Marzo 2020*

### **Argomenti trattati**

- **IL FENOMENO MIGRATORIO e IL NESSO TRA MIGRAZIONE E SVILUPPO**
- **IL QUADRO ISTITUZIONALE NAZIONALE E COMUNITARIO**
- **LE FONTI DEL DIRITTO**
- **LA CONDIZIONE GIURIDICA DEL CITTADINO STRANIERO: IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO ED ITALIANO**
- **LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI: IL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO ED ITALIANO (Cenni)**
- **LE CONDIZIONI DI INGRESSO DEL CITTADINO STRANIERO IN ITALIA**

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

## 1. IL FENOMENO MIGRATORIO e IL NESSO TRA MIGRAZIONE E SVILUPPO

Come noto **migrazione e sviluppo sono fenomeni interconnessi ed interagenti**, in un rapporto di causa ed effetto a doppio senso.

Non esiste infatti un modo univoco di vedere questa relazione, che può considerarsi circolare ed è avulsa da semplificazioni, come dimostrato dall'economia e dalla sociologia delle migrazioni: da una parte il sotto- sviluppo è un fattore (ma non l'unico!) che causa le migrazioni e d'altro canto le migrazioni sono esse stesse fattori di sviluppo, sia per i Paesi di Origine sia per i Paesi di destinazione.

A tale proposito è molto interessante fare riferimento ad una recente pubblicazione del [Centre for Global Development di Washington del febbraio 2018](#) , la quale tira le somme di molti studi su migrazioni e sviluppo, giungendo alle conclusioni che nei Paesi poveri lo **sviluppo incoraggia le migrazioni piuttosto che scoraggiarle**. I paesi con un prodotto interno lordo pro capite tra 5.000 e 10.000 dollari mediamente hanno un tasso di emigrazione tre volte più alto dei paesi con un Pil pro capite al disotto dei 2.000 dollari. Mentre il tasso di emigrazione inizia poi a decrescere superata la soglia dei 10.000 dollari. Spesso, infatti, una maggiore disponibilità economica suscita desiderio di investire di più nell'emigrazione. Nella sua prima fase lo sviluppo produce l'aumento delle competenze e delle aspirazioni delle persone, l'innalzamento dei tassi di natalità, la crescita del livello di educazione, l'aumento delle connessioni internazionali. Inoltre, una maggiore disponibilità economica delle famiglie comporta una maggiore capacità di investire sull'emigrazione e sugli strumenti che incentivano l'emigrazione, come l'accesso a internet, la conoscenza delle lingue, il turismo. Si tratta di un fenomeno conosciuto e studiato come "mobility transition" dalla letteratura scientifica, sin dagli anni '70.

Occorre dunque essere consapevoli che **le migrazioni non sono un fenomeno fisso**, ma rappresentano per antonomasia il movimento, il rischio, la sfida e la speranza che in ogni epoca hanno contribuito alla costruzione delle società umane.

Per questo non si fanno ingabbiare in definizioni e stereotipi, che mai potranno sminuire la complessità e ricchezza della natura umana.

**Le migrazioni svolgono anche un ruolo di riequilibrio delle disuguaglianze globali e ancor più lo svolgeranno in futuro.**

Ancora oggi, infatti, sono 700 milioni le persone che vivono sotto la soglia di 1,9 dollari pro capite, ossia la soglia di povertà fissata dalla Banca Mondiale, mentre la povertà si estende in larghe sacche anche nei paesi sviluppati: solo in Italia secondo i [dati Istat nel 2017](#) oltre 5 milioni di persone vivevano in povertà assoluta.

Secondo il Dossier Statistico Immigrazione IDOS 2019 **i migranti nel mondo raggiungono un totale di 272 milioni a giugno 2019**, pari a più di 1 ogni 30 abitanti della Terra. Di costoro, circa 24 milioni sono rappresentati da rifugiati e richiedenti asilo, ai quali si aggiungono 41 milioni e 400mila sfollati interni e circa 5 milioni di rifugiati "storici" palestinesi che ricadono sotto la gestione dell'Unrwa, per un totale di quasi **71 milioni di migranti forzati a livello planetario**.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

I migranti nel mondo provengono principalmente da Asia, Europa e solo il **13,4 % proviene dall'Africa. Inoltre la metà dei migranti provenienti dall'Africa migra all'interno del continente africano stesso.**

Tra il 2015 e il 2017 sono state stimate in 750 milioni le persone nel mondo che desideravano migrare in modo permanente, stando alla recente indagine "[Gallup World Poll](#)". Tra queste, il **33% della popolazione dell'Africa Sub-sahariana**. E in Italia? Si stima che il **32% per cento della popolazione adulta vorrebbe andare via dall'Italia**, sebbene l'Italia sia al 10° posto per le destinazioni preferite al mondo e 15 milioni di persone vorrebbero emigrare in Italia nei prossimi anni.

Ma quanti sono gli stranieri in Italia?

Il [Dossier Statistico Immigrazione 2019](#) ci dice che al 1° gennaio 2018 **gli stranieri residenti in Italia sono 5.255.000, pari all'8,7% di tutta la popolazione.**

La metà degli stranieri residenti in Italia è di cittadinanza europea (50,2%), poco più di un quinto è di origine africana (21,7%), gli asiatici coprono un altro quinto delle presenze (20,8%), mentre è americano (soprattutto latino-americano) 1 residente straniero ogni 14. I più numerosi (più dell'intera provenienza dall'Africa) sono i romeni, che con 1.207.000 residenti continuano a rappresentare la prima collettività estera in Italia, precedendo di gran lunga i 441.000 albanesi, i 423.000 marocchini e, a maggiore distanza, i 300.000 cinesi e i 239.000 ucraini.

Il Dossier "[La presenza dei migranti in Italia](#)" ci fornisce una tabella dettagliata delle prime 16 Paesi di origine non comunitari.

**Tabella 1 – Regolarmente soggiornanti per genere e Paese di origine. Dati al 1° gennaio 2018 e variazione 2012/2018**

Paese di origine	Uomini	Donne	Totale	Cittadinanze acquisite 2012-2017	Variazione 2012/2018		Posizione nel ranking nel 2012	Posizione nel ranking nel 2018
	v.%	v.%	v.a.	v.a.	v.a.	v.%		
Marocco	54,2%	45,8%	443.147	159.479	-63.222	-12,5%	1°	1°
Albania	51,2%	48,8%	430.340	143.478	-61.155	-12,4%	2°	2°

Università "LUMSA"  
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020

LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

Cina	50,2%	49,8%	309.110	8.458	31.540	11,4%	3°	3°
Ucraina	21,2%	78,8%	235.245	12.239	11.463	5,1%	4°	4°
Filippine	42,7%	57,3%	161.609	11.630	9.227	6,1%	5°	5°
India	59,7%	40,3%	157.320	36.147	12.156	8,4%	7°	6°
Egitto	68,3%	31,7%	140.651	15.947	23.506	20,1%	9°	7°
Bangladesh	72,7%	27,3%	139.409	29.100	32.738	30,7%	11°	8°
Moldova	33,2%	66,8%	127.632	16.023	19.887	13,5%	6°	9°
Pakistan	71,7%	28,3%	125.218	28.735	35.033	38,8%	14°	10°
Tunisia	62,0%	38,0%	108.225	24.141	14.370	11,7%	8°	11°
Senegal	74,4%	25,6%	105.240	21.094	17.929	20,5%	16°	12°
Sri Lanka	53,2%	46,8%	104.937	7.648	10.360	11,0%	13°	13°
Nigeria	58,3%	41,7%	103.985	ND	46.974	82,4%	18°	14°
Perù	41,2%	58,8%		21.755	-	-		15°

			91.969		15.878	14,7%	10°	
Ecuador	42,5%	57,5%	77.059	13.403	12.567	14,0%	15°	16°
Altre provenienze	50,4%	49,6%	853.838	204.616	33.363	4,1%	-	-
<b>Totale Paesi non comunitari</b>	<b>51,70%</b>	<b>48,3%</b>	<b>3.714.934</b>	<b>753.893</b>	<b>77.210</b>	<b>2,1%</b>	-	-

Fonte: Elaborazione Direzione Transizione Fasce Vulnerabili – ANPAL Servizi su dati Istat

In totale in Italia vi sono rappresentate quasi **200 diverse nazionalità**, con una forte incidenza di poche di queste sul totale della popolazione straniera: un terzo circa dei regolarmente soggiornanti sul territorio sono, infatti, riconducibili unicamente a tre diverse nazionalità (**marocchina, albanese e cinese**) e tre cittadini non comunitari su quattro appartengono alle prime 15 comunità per numerosità di presenze.

[I dati su accoglienza e sbarchi forniti dal Ministero dell'Interno](#) indicano che alla fine del 2019 i richiedenti asilo e titolari di protezione accolti in Italia erano **91.424**, mentre **11.471** sono state le persone sbarcate, con una riduzione del 90,39% rispetto al 2017 e del 50,92% rispetto al 2018. Tale riduzione è stata dovuta, come sappiamo, all'accordo con la Libia, alle politiche di criminalizzazione delle ONG ed alla chiusura "de facto" dei porti.

Siamo dunque molto lontani da una presunta "invasione".

Tuttavia al centro del dibattito politico vi sono quasi sempre i numeri degli sbarchi e la spesa sostenuta per l'accoglienza di chi richiede protezione internazionale, mentre non vengono presi seriamente in considerazione dalla politica i dati che dimostrano in quale misura gli **stranieri residenti radicati da anni in Italia costituiscono un fattore di sviluppo per il nostro Paese**.

**Nel 2018 l'occupazione straniera è cresciuta: dei 2.455.000 occupati stranieri calcolati dall'Istat a fine 2018 (il 10,6% di tutti i lavoratori occupati nel paese), ben 2 su 3 (65,9%) lavora nel settore dei servizi (dove spiccano i comparti di assistenza domestica e familiare, alberghiero-ristorativo, dei servizi di pulizie, dei trasporti, di facchinaggio ecc.), oltre un quarto (27,7%) nell'industria – che comprende anche l'edilizia (9,9%) – e il 6,4% in agricoltura.** (Dossier Statistico Immigrazione IDOS 2019).

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

Le comunità straniere si inseriscono in modo diversificato nel mondo del lavoro, la cosiddetta **"specializzazione etnica"** porta, infatti, ad una concentrazione settoriale che può raggiungere livelli piuttosto elevati: ci sono comunità occupate principalmente in agricoltura, come l'indiana (30,8%), altre nell'industria in senso stretto, come quella pakistana (43,3%), alcune che lavorano principalmente nel settore edile, come quella albanese (29,2%), altre ancora concentrate nel commercio come la cinese (35,6%) e la senegalese (34,9%) e, infine, comunità prevalentemente impiegate nei servizi pubblici, sociali e alle persone come l'ucraina (62%) e la filippina (63%).

Secondo il rapporto del gruppo di esperti dell'OCSE ["Immigrazione e presenza straniera in Italia"](#), dal confronto tra la spesa pubblica sostenuta per gli immigrati (17,5 miliardi) e quanto versato dagli immigrati stessi al Tesoro italiano in contributi previdenziali ed imposte sul reddito (19,2 miliardi) **risulta che nel 2017 vi è stato un saldo positivo per l'Italia di 1,7 miliardi di Euro.** Al contempo [i nuovi rapporti annuali sulle comunità migranti in Italia](#), editi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ANPAL, ci dicono che nel 2017 i migranti hanno contribuito all'8,9% del PIL. Il Dossier Statistico Immigrazione 2019 ci dice che l'apporto al PIL degli stranieri va aumentando: **nel 2018 è stimato al 9% del PIL.**

Lo stesso ex presidente dell'Inps Tito Boeri ha dichiarato in passato che senza immigrati il nostro Paese nei prossimi **22 anni potrebbe avere una perdita netta di 38 miliardi di euro**, pari alla differenza tra i 73 miliardi di entrate contributive degli stranieri a fronte di una spesa di 35 miliardi di euro per prestazioni a loro destinate.

Inoltre, un altro fondamentale potenziale agente di sviluppo è costituito dall'**imprenditoria immigrata**: l'Italia è il terzo Paese europeo per numero di imprenditori e lavoratori autonomi stranieri (Dati Eurostat), ove quasi un decimo delle aziende del Paese sono condotte da lavoratori immigrati. Nel 2017 le società gestite da cittadini stranieri hanno raggiunto la cifra di 587.499 (il 9,6% di tutte le società) e hanno registrato un aumento pari a quasi cinque volte più della media, come apprendiamo ancora dal [rapporto del gruppo di esperti OCSE](#).

Questo rappresenta un potenziale di sviluppo che potrebbe, e dovrebbe, venire valorizzato di più da politiche lungimiranti, che incentivino forme di partenariato tra imprese gestite da stranieri in Italia e imprese nei Paesi terzi di provenienza.

Come accennato in premessa, le migrazioni producono **sviluppo** non solo per i paesi di destinazione **ma anche per i Paesi di Origine, principalmente attraverso le rimesse.**

Secondo lo [studio della Fondazione Leone Moressa](#), il **volume complessivo delle rimesse** inviate dai migranti presenti in Italia verso i loro paesi di origine è passato dai circa 5 miliardi di euro del 2017 **ai ben 6,2 miliardi di euro del 2018, andando a superare quanto l'Italia destina agli aiuti internazionali allo sviluppo.**

Le rimesse "ufficiali" hanno dunque fornito ai Paesi di origine degli immigrati **un aiuto nettamente superiore agli Aiuti Pubblici allo Sviluppo (APS) erogati dall'Italia nel 2018**, considerato che nel 2018 l'Italia ha speso in APS **5.098 milioni** di dollari, [secondo gli ultimi dati pubblicati dall'OCSE](#).

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

Non va dimenticato, poi, che questi numeri si riferiscono a quanto spedito dai migranti per il tramite dei canali formali, ossia le banche, la posta e, soprattutto, i "money transfer", ma non comprendono la componente delle rimesse veicolata dai canali informali (parenti, amici, carte prepagate ecc.), destinata presumibilmente ad aumentare, data la recente tassazione sulle rimesse introdotta con il c.d. "decreto fiscale" (DL n. 119/2018).

Tornando all'Italia, occorrerebbe, quindi, investire sempre e comunque sull'integrazione, anche (ed ormai soprattutto) dei **richiedenti asilo**, visto che i flussi di ingresso per lavoro sono ormai sostanzialmente chiusi.

Come indicano le conclusioni di un recente studio di ISPI e CESVI (["Migranti, a sfida dell'integrazione" 18.9.2018](#)), una maggiore spesa in integrazione è fondamentale per aumentare la probabilità che gli stranieri trovino un lavoro, generando ricadute positive dal punto di vista economico e fiscale nel Paese.

A simili conclusioni per l'Unione Europea giunge il [parere adottato dal Comitato Economico e Sociale Europeo \(CESE\)](#) il 12 dicembre 2018 e pubblicato lo scorso 22 marzo 2019, secondo cui l'investimento nell'integrazione dei migranti costituisce la migliore assicurazione contro potenziali costi, tensioni e problemi in futuro, mentre **una società europea che sia prospera senza l'apporto dell'immigrazione è impensabile**. Uno scenario senza immigrazione in Europa significherebbe sottoporre i mercati del lavoro a tensioni forse inconciliabili, interi settori fallirebbero, la produzione agricola calerebbe bruscamente, l'edilizia non sarebbe in grado di tenere il passo della domanda; i sistemi pensionistici potrebbero diventare insostenibili, il settore sanitario e dell'assistenza potrebbero crollare, alcune zone si spopolerebbero rapidamente; la stessa coesione sociale verrebbe minata e si diffonderebbero ancora di più il razzismo e la xenofobia.

Nonostante quanto appena descritto, assistiamo sempre di più ad una narrazione distorta della realtà che viene poi riportata dai media, i quali contribuiscono ad incrementare la percezione falsata del fenomeno migratorio in seno all'opinione pubblica.

A tale proposito, in base a quanto evidenziato [nell'ultimo rapporto dell'Associazione Carta di Roma](#) – di cui fa parte il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione nazionale della Stampa Italiana - si continuano a riscontrare da parte dei mezzi di informazione **violazioni del Protocollo deontologico (chiamato appunto Carta di Roma)** concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti.

Il risultato complessivo è che **l'Italia ha il primato del Paese con il più alto tasso del mondo di ignoranza sull'immigrazione**, come dimostrano i dati del [dossier della "Commissione Jo Cox"](#) (la commissione di inchiesta sull'intolleranza, la xenofobia il razzismo e i fenomeni di odio, istituita presso la Camera dei Deputati nella precedente legislatura).

La conclusione, che può sembrare scontata (ma purtroppo non lo è affatto), è che è **necessario, urgente ed imprescindibile** guardare all'integrazione come investimento per il nostro futuro, **poiché solo una buona integrazione è il fattore che davvero può rendere la migrazione causa di sviluppo**.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

## 2. IL QUADRO ISTITUZIONALE NAZIONALE E COMUNITARIO

### 2.1. QUADRO ISTITUZIONALE NAZIONALE

#### Chi si occupa di immigrazione in Italia.

➤ Ministero dell'Interno. Si occupa di immigrazione regolare ed irregolare. Sono competenti due Dipartimenti (le due anime: integrazione e securitaria):

1. **Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione**, a cui le Prefetture vi fanno capo per quanto di competenza in materia di immigrazione.

In particolare il Dipartimento si occupa di:

- Politiche di integrazione degli immigrati regolari e dei titolari di protezione internazionale, tramite l'utilizzo dei Fondi Europei (FAMI). Il Ministero è autorità di gestione di tali fondi.
- Accordo di integrazione (Sportello Unico Immigrazione presso le Prefetture)
- Test di lingua italiana per i permessi di soggiorno di lungo periodo, in convenzione con i Centri Provinciali di Istruzione per Adulti.
- Ricongiungimenti familiari, tramite lo Sportello Unico Immigrazione presso le prefetture
- Flussi di ingresso per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, ed autonomo. (unitamente al Ministero del Lavoro che si occupa di rilevare sul territorio il fabbisogno di manodopera straniera d'intesa con le Regioni, Province, Comuni, Camera di Commercio, Associazioni imprenditoriali, ecc.)
- Procedure di riconoscimento della protezione internazionale attraverso le Commissioni Territoriali site nelle Prefetture e facenti capo alla Commissione Nazionale incardinata presso il Dipartimento stesso.
- Accoglienza dei richiedenti asilo negli hot spots, centri di prima accoglienza, Cas e Siproimi;
- Trasferimento in altri stati europei e accoglienza in Italia dei c.d. Dublinanti (Unità Dublino);
- Programmi di rimpatrio volontario ed assistito;
- Costruzione e gestione, tramite procedure di affidamento, dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e dei centri di detenzione amministrativa per gli immigrati irregolari.
- Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (sotto il coordinamento della apposita Struttura di Missione) nei centri di prima accoglienza (c.d. "FAMI"), nel SIPROIMI, nei CAS (tramite le Prefetture)
- Rimborso ai Comuni per le spese sostenute per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nei centri o in affidamento presso le famiglie (grazie all'apposito fondo nazionale per l'accoglienza istituito presso il Ministero)



Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

**2. Dipartimento della Pubblica Sicurezza:**

- Questure: rilascio di permessi di soggiorno, esecuzione di espulsioni e respingimenti
- Polizia di Frontiera per controllo immigrazione alle frontiere

➤ **Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.** Si occupa di:

- Integrazione e formazione al lavoro di migranti regolari, tramite i Fondi europei (è autorità delegata);
- Flussi di ingresso per lavoro, congiuntamente al Ministero del Lavoro;
- Flussi di ingresso per tirocini formativi
- Minori stranieri non accompagnati:
  - Censimento e monitoraggio dei Minori stranieri non accompagnati (tramite il sistema SIM)
  - Rintraccio dei familiari dei minori stranieri non accompagnati ai fini di eventuale rimpatrio o ricongiungimento.
  - Pareri sulla conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età
  - Programmi di accoglienza solidaristica dei minori per motivi di turismo e salute

➤ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Si occupa delle Politiche dei visti di ingresso in Italia, tramite le Ambasciate e i Consolati.

➤ COMUNI si occupano di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (assieme al Ministero dell'Interno) e partecipano ai progetti SIPROIMI

➤ REGIONI per legislazione e politiche di integrazione a livello regionale (dall'assistenza sociale all'istruzione, dalla salute all'abitazione), ex art. 117 Cost. e giurisprudenza C.C.le.

➤ Ministero dell'Istruzione. Si occupa dell'integrazione degli alunni stranieri, dell'educazione interculturale, dell'insegnamento agli stranieri della lingua italiana tramite i centri di istruzione per adulti;

➤ Presidenza del Consiglio.

All'Interno della PCM,

- il Dipartimento per le Pari Opportunità si occupa del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

- L' U.N.A.R., Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che si occupa di garantire parità di trattamento indipendentemente da origine etnica o razziale, di età, di credo religioso, di orientamento sessuale, di identità di genere o dal fatto di essere persone con disabilità.


## **2.2. QUADRO ISTITUZIONALE COMUNITARIO**

il Trattato di Lisbona ha portato il settore relativo all'immigrazione e all'asilo nel pilastro della Cooperazione Comunitaria, precisamente nel titolo V, parte terza, del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE), entro la rubrica "Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia".

Si tratta di materie gestite da un quadro istituzionale unico, che comprende il Consiglio dell'UE, la Commissione e il Parlamento. Gli atti normativi in tale ambito vengono adottati con procedimento ordinario di codecisione tra Consiglio e Parlamento. A livello di Consiglio, è il Consiglio Giustizia e Affari Interni (GAI) che se ne occupa.

La competenza dell'Unione in materia è concorrente (art. 4 TFUE), nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (art.5 TUE). Gli Stati possono quindi intervenire a legiferare in tali materie nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato o abbia cessato di esercitare la propria competenza.

### 3. LE FONTI DEL DIRITTO\*



\* Allo schema sopra riportato, va aggiunto che le leggi di ratifica dei trattati internazionali, le quali entrano nel nostro ordinamento giuridico attraverso l'art. 117 della Costituzione, si collocano nel sistema delle fonti in una posizione intermedia tra norme costituzionali e norme legislative ordinarie, per assumere il valore di norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale. Pertanto norme interne contrastanti con norme di trattati *recepte* con legge sono da considerare illegittime per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

### 4. LA CONDIZIONE GIURIDICA DEL CITTADINO STRANIERO: IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO ED ITALIANO

#### 4.1 Il quadro normativo internazionale.

##### 4.1.1. Principali fonti normative a livello di Nazioni Unite.

- **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 1948.**  
(Art.2, divieto di discriminazione nella fruizione dei diritti fondamentali, art. 5 divieto di tortura e trattamenti o pene inumani e degradanti, art. 13 libertà di residenza e movimento, art. 14 diritto di cercare e godere asilo dalle persecuzioni).
- **Convenzione di Ginevra sui rifugiati 1951.**  
(Art. 1 definizione di rifugiato, art. 33 principio di *non refoulement*)
- **Convenzione relativa allo status degli apolidi 1954 e Convenzione sulla riduzione dell'apolidia 1961**
- **Patto sui diritti civili e politici e Patto sui diritti economici, sociali e culturali 1966**
- **Convenzione Onu sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965**

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

- **Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 97/1949 e 143/1975**
- **Convenzione ONU contro la Tortura 1984** (art. 1 definizione di tortura, art.3 divieto di espulsione in Paesi a rischio di tortura)
- **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) del 20.11.1989**
- **Convenzione Onu sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990** (art. 2, c.1)

Non si può parlare di diritti fondamentali degli stranieri senza fare riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, che segna la nascita del diritto internazionale dei diritti umani. I diritti e le libertà ivi proclamati spettano, per espressa disposizione dell'art.2, ad ogni individuo, come essere umano a prescindere dal suo status di cittadino, "senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione."

La Dichiarazione, come noto, al tempo della sua proclamazione non aveva valore giuridicamente vincolante ed i diritti in essa tutelati (civili, politici, economici, sociali e culturali) poterono confluire in convenzioni vincolanti per gli Stati soltanto nel 1966, per mezzo del Patto ONU sui diritti civili e politici e del Patto ONU sui diritti economici sociali e culturali, entrati in vigore nel 1977.

In particolare, riguardo alla libertà di movimento e al diritto di asilo, rilevano gli articoli 13 e 14 della Dichiarazione e gli articoli 11 e 13 del Patto sui diritti civili e politici.

Con riguardo alle **prestazioni di assistenza sociale**, gli articoli 22 e 25 della Dichiarazione Universale e gli articoli da 9 ad 11 del Patto sui diritti economici sociali e culturali riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

Per quanto concerne i lavoratori, il principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali è previsto da due Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: la n. 97/1949, il cui articolo 6 garantisce un trattamento in materia di sicurezza sociale non meno favorevole di quello applicato dagli Stati ai propri cittadini, e la convenzione n. 143/1975 il cui articolo 10 garantisce ai lavoratori stranieri ed ai loro familiari, che si trovino regolarmente sul territorio di uno Stato membro, il principio di parità di opportunità e di trattamento senza discriminazioni di reddito o basate sull'anzianità o sul consolidamento del loro soggiorno, anche in materia di sicurezza sociale. Inoltre, un'ampia tutela dei diritti dei lavoratori migranti si rinviene nella Convenzione Onu sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990, entrata in vigore soltanto nel 2003, a causa del basso numero di ratifiche raggiunte<sup>1</sup>. Tale Convenzione ha, infatti, un contenuto decisamente innovativo e garantista rispetto agli altri trattati internazionali in materia, in quanto

---

<sup>1</sup>In particolare l'art. 27 della Convenzione garantisce ai lavoratori migranti lo stesso trattamento dei cittadini dello Stato di impiego in materia di sicurezza sociale, nella misura in cui soddisfino i requisiti previsti dalla legislazione in vigore in tale Stato, anche in base agli eventuali accordi con lo Stato di origine dei lavoratori. Inoltre, nel caso in cui la legislazione in vigore non conceda loro di usufruire di una determinata prestazione, il medesimo articolo prevede che gli Stati di accoglienza esaminino la possibilità di rimborsare agli interessati l'ammontare dei contributi versati per tale prestazione, sulla base dell'analogo trattamento riservato ai cittadini in circostanze simili.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

proclama i diritti di tutti i lavoratori migranti, senza specificare o entrare nel merito della posizione di migrante regolare od irregolare<sup>2</sup>. Questo il motivo per cui è stata ratificata principalmente da Stati di emigrazione piuttosto che di immigrazione<sup>3</sup>.

Alcune categorie di persone sono, poi, destinatarie di particolare tutela da parte di specifiche convenzioni delle Nazioni Unite, tra le quali i rifugiati e gli apolidi, a cui la Convenzione Onu sullo status di rifugiati del 1951 e la Convenzione Onu sullo status degli apolidi del 1954 conferiscono parità di trattamento con i cittadini nell'accesso a tutte le prestazioni di assistenza sociale<sup>4</sup>. Per quanto concerne, inoltre, le persone con disabilità, la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006 garantisce loro la protezione giuridica contro ogni discriminazione e prevede il diritto di raggiungere adeguati livelli di vita e di protezione sociale<sup>5</sup>.

Su questo contesto normativo internazionale si innesta trasversalmente la Convenzione Onu sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965, che sancisce l'obbligo degli Stati di eliminare e vietare ogni forma di distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed in particolare, tra i diritti economici, sociali e culturali, il diritto alla previdenza ed ai servizi sociali<sup>6</sup>. Lo stesso divieto di discriminazione, anche per motivi di origine nazionale, è presente all'art. 2, comma 2, del Patto Onu sui diritti economici, sociali e culturali con riferimento ai diritti ivi enunciati.

#### 4.2.1. Principali fonti normative a livello di Consiglio d'Europa

- **Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950** (art. 3 divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, art. 5 diritto alla libertà e alla sicurezza, art. 8 diritto alla vita privata e familiare, art. 4 Prot. 4, divieto di espulsioni collettive, art. 1 Prot. 12 tutela della proprietà, art. 14 divieto di discriminazione)
- **Carta Sociale Europea riv. 1996**: garanzia dei diritti economici, sociali e culturali.
- **Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali 1995**
- **Convenzione europea contro la tratta di esseri umani (2005)**

In ambito del Consiglio d'Europa, particolarmente importante è la tutela offerta dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950. Il rispetto, da parte degli Stati membri, dei diritti e delle

---

<sup>2</sup> Cfr. art. 2, co.1, della Convenzione.

<sup>3</sup> L'Italia non ha firmato né ratificato la Convenzione, proprio in quanto non effettua distinzione tra migranti regolari ed irregolari. Cfr. in proposito tra le osservazioni del Governo italiano allegate al rapporto dell'ECRI sull'Italia pubblicato il 21.2.2012 la risposta alla raccomandazione n. 7 dell'ECRI che invita l'Italia alla ratifica della Convenzione Onu sui diritti dei lavoratori migranti.

<sup>4</sup> Cfr. art. 23 Convenzione Onu sullo status dei rifugiati del 1951 ed art. 23 Convenzione Onu sullo status degli apolidi del 1954.

<sup>5</sup> Cfr. artt. 5 e 28 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

<sup>6</sup> Cfr. artt. 1 e 5, lett. e), n. iv) della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

libertà fondamentali riconosciuti dalla Convenzione viene garantito, infatti, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), che ha dato vita ad una ricchissima giurisprudenza interpretativa della Convenzione medesima, basata sul precedente. La giurisprudenza della Corte EDU è particolarmente rilevante in materia di diritto di asilo e principio di *non refoulement* (art.3), diritto all'unità familiare (art.8), diritto alla tutela della libertà personale (art.5).

Per quanto riguarda i **diritti socio assistenziali**, essi godono di tutela grazie all'articolo 14 della Convenzione europea ed all'articolo 1 del Primo Protocollo alla Convenzione medesima. L'articolo 14 vieta ogni discriminazione, inclusa quella fondata sull'origine nazionale, nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella convenzione: ha dunque una valenza trasversale che, per quanto di interesse, va correlata alla tutela della proprietà prevista dall'art. 1 del Protocollo n. 1, interpretato dalla Corte come comprensivo di tutti i diritti patrimoniali, compreso il diritto alle prestazioni sociali. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, secondo la Corte è ingiustificata la distinzione tra prestazioni contributive e non contributive e, sebbene l'articolo 1 medesimo non comporti un diritto assoluto a percepire le prestazioni sociali, quale che sia la loro natura, quando uno Stato adotta una legislazione che prevede l'erogazione automatica di una prestazione, indipendentemente dal previo versamento o meno di contributi, tale legislazione è da ritenersi suscettibile di generare un interesse patrimoniale rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e, conseguentemente, non potrà sottrarsi al giudizio di compatibilità con l'art. 14 della Convenzione.<sup>7</sup>

Secondo la Corte Europea sussiste violazione dell'art. 14 quando una differenza di trattamento tra persone che si trovano in situazioni analoghe o prevalentemente simili non abbia una oggettiva e ragionevole giustificazione, ossia, in altre parole, quando la differenza di trattamento non persegue uno scopo legittimo o non esiste un ragionevole legame di proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine che si intende realizzare. Gli Stati contraenti usufruiscono di un margine di apprezzamento nello stabilire se e fino a che punto differenze in situazioni simili sotto altri aspetti giustificano differenze di trattamento<sup>8</sup>. La portata di tale margine di apprezzamento può variare secondo le circostanze, la materia di cui trattasi ed il contesto.<sup>9</sup> Un ampio margine è di solito concesso allo Stato Parte della Convenzione quando esso adotta misure di carattere generale inerenti strategie economiche o sociali.<sup>10</sup> Se, in linea generale, solo ragioni molto importanti possono giustificare agli occhi della Corte una differenza di trattamento basata esclusivamente sulla nazionalità, d'altro canto, a causa della diretta conoscenza della società e dei suoi bisogni, le autorità nazionali sono in via di principio prioritariamente competenti, rispetto al giudice internazionale, a valutare cosa

---

<sup>7</sup>Decisione sulla ricevibilità *Stec ed altri c/Regno Unito* del 6.7.2005, ric. 65731/01. parr. 53-55, sent. *Andrejeva c. Lettonia* del 18.2.2009, ric. 55707/00, par. 77.

<sup>8</sup>Sent. *Van Raalte c/Olanda* del 21.2.1997, par.39, sent. *Larkos c/Cipro* del 18.2.1999, ric. 29515/95, par. 29, Sent. *Gaygusuz c/Austria* del 16.9.1996, ric. 35/95, par. 42, sent. *Stec e Altri c/ Regno Unito* del 12.4.2006, ric. 65731/01, par.51, sent. *Luczak c/ Polonia*, del 27.11.07,ric. 77782/01, par. 47, Sent. *Sampanis ed Altri c/Grecia*, del 5.6.2008, ric. 32526, par.67 e par. 84.

<sup>9</sup> Sent. *Petrovic c/Austria*, 16.9.1996 par. 42, sent. *Luczak c/ Polonia*, del 27.11.07,ric. 77782/01, par. 48.

<sup>10</sup>Sent. *James ed Altri c/ Regno Unito*, del 21.2.1986, ric.8793/79, par. 46, sent. *National and Provincial Building Society e Altri c/ Regno Unito*, del 23.10.1997, ric.117/1996, par.80.

corrisponda al pubblico interesse sul piano sociale od economico, e la Corte generalmente rispetta le scelte politiche del legislatore, a meno che esse non siano "manifestamente prive di ragionevole fondamento".<sup>11</sup> E' doveroso, infine, ricordare che gli Stati membri della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono tenuti a riconoscere ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione e, dunque, a prescindere dal possesso o meno dello status di cittadino, i diritti e le libertà enunciati nella Convenzione medesima e nei suoi protocolli.<sup>12</sup>

#### **4.3. Il quadro normativo a livello di Unione Europea**

- **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 2000 (c.d. "Carta di Nizza")**  
(artt. 4 div. Tortura, 18 diritto di asilo, 19 divieto di espulsioni collettive, *non refoulement*, art. 21 divieto di discriminazioni)
- **Art. 19 TFUE**, contenente il principio generale del divieto di discriminazione per motivi di sesso, razza, origine etnica, religione convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali

##### **4.3.1. Immigrazione regolare**

- Direttiva 2011/98/UE del 13.12.2011, relativa al rilascio del permesso di soggiorno unico ai lavoratori stranieri
- Direttiva n. 2003/109/CE, modificata dalla direttiva 2011/51/UE, sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed i loro familiari
- Direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare
- Direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati
- Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Il "Codice delle frontiere Schengen", Regolamento n. 399/2016
- Regolamento (CE) n. 767/2008 e Regolamento (CE) 810/2009 (c.d. Codice dei Visti)

##### **4.3.2. Immigrazione irregolare**

- Direttiva 2008/115/CE (c.d. Direttiva Rimpatri)
- Direttiva 2009/52/CE sulle sanzioni ai datori di lavoro
- Direttiva 2011/36/UE sulla tratta degli esseri umani

##### **4.3.3. Diritto di asilo**

###### **Sistema CEAS Common European Asylum System:**

- la Direttiva sulle qualifiche rifiuta 2011/95/UE

---

<sup>11</sup>Sent. Luczak c/ Polonia, del 27.11.07, ric. 77782/01, par. 48, sent. Stec e Altri c/ Regno Unito del 12.4.2006, ric. 65731/01, par. 52., Si Amer c/ Francia del 29 ottobre 2009, ric. 29137/2006, Carson ed altri c/Regno Unito (Grande Camera) del 16.3.2010, ric. 42184/2005.

<sup>12</sup> Art. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

- il Regolamento "Dublino III" (n. 604/2013)
- il Regolamento "EURODAC" (n. 603/2013)
- la Direttiva sulle procedure di rifiuto 2013/32/UE
- la Direttiva sull'accoglienza di rifiuto 2013/33/UE

#### 4.3.4. Normativa antidiscriminatoria

- Direttiva 2000/43/CE (c.d. Direttiva "Razza")
- Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro

#### 4.4. Il quadro normativo italiano

Prima di passare ad illustrare il panorama normativo interno, occorre premettere che l'Italia ha ratificato tutte le convenzioni internazionali sopra illustrate, (eccezion fatta per la Convenzione Onu sui lavoratori migranti del 1990), entrate a far parte del nostro ordinamento giuridico tramite l'articolo 117 della Costituzione, in qualità "norme interposte" tra la Costituzione e la legge ordinaria<sup>13</sup>. Le norme internazionali convenzionali, tuttavia, non godono di diretta applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria, contrariamente a quanto accade per le norme comunitarie, in quanto, in caso di contrasto insanabile con la normativa interna, il giudice non può disapplicare la norma nazionale configgente con quella internazionale, ma è tenuto, in base a quanto asserito dalla Corte Costituzionale, a sollevare un eventuale questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117 Cost<sup>14</sup>.

- **Costituzione**, in particolare:

- artt. 2, 3: godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, eguaglianza formale e sostanziale;  
art. 10: *L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici*
- art. 11 porta di ingresso del diritto comunitario nell'ordinamento interno, secondo consolidata giurisprudenza della C.Ce.
- art. 117 porta di ingresso delle convenzioni internazionali.

<sup>13</sup> Cfr. sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 2007.

<sup>14</sup> Ibidem.



La disposizione costituzionale che costituisce il cardine su cui si fonda l'impianto del quadro normativo interno è rappresentata dall'articolo 3, che proclama l'uguaglianza formale e sostanziale tra i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Come noto, la portata di tale articolo è stata estesa a tutti gli individui, cittadini e non, dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale<sup>15</sup>, la quale ha affermato come esso vada letto in connessione con l'articolo 2, che riconosce ad ogni persona il godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, - tra cui i diritti sociali fondamentali -, con l'articolo 10, secondo comma, secondo il quale la condizione giuridica dello straniero è disciplinata dalla legge in conformità con le norme ed i trattati internazionali. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 10 riconosce il diritto di asilo (c.d. asilo costituzionale), in maniera assai più estesa rispetto alla protezione internazionale di matrice comunitaria (status di rifugiato e protezione sussidiaria).

- **Decreto legislativo n. 286/1998** c.d. "Testo Unico sull'immigrazione", emanato su delega della legge n. 40/1998 c.d. "Legge Turco-Napolitano. Il dlgs. 286/1998 costituisce il testo di riferimento della disciplina dell'immigrazione regolare ed irregolare. Si applica ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, indicati come stranieri.

Si tratta di un testo legislativo complesso, costituito da norme di fonte nazionale, con cui lo Stato ha esercitato la propria sovranità, su cui si sono innestate, lungo il corso degli anni, un numero sempre maggiore di disposizioni di recepimento della normativa comunitaria.

***Art. 2 T.U. diritti fondamentali dello straniero: Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.***

- **Decreti legislativi di recepimento delle direttive del CEAS:**
  - ❖ Dlgs n. 142/2015
  - ❖ dlgs 25/2008
  - ❖ dlgs 251/2007
  - ❖ dlgs 18/2014
- **Regolamenti comunitari:**
  - ❖ il Regolamento "Dublino III" (n. 604/2013)
  - ❖ il Regolamento "EURODAC" (n. 603/2013)
- **Legge n. 47/2017 "Legge Zampa" sui minori stranieri non accompagnati**
- **Legge quadro 328/2000** per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

---

<sup>15</sup> Cfr., per tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 120/1967 e 120/1969.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

- Leggi Regionali (varie)
- Regolamenti vari (**DPR n. 394/1999 Regolamento attuativo del T.U. immigrazione, DPR n. 21/2015 Regolamento attuativo decreto procedure**)
- Direttive
- Circolari

**5. LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI: DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE E AL LIBERO SOGGIORNO.**

Fondamento: art. 21 del TFUE: libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli stati membri.

**Direttiva n. 2004/38/CE recepita con Decreto legislativo n. 30/2007.**

**Il dlgs 30/2007** disciplina ingresso e soggiorno dei comunitari e dei loro familiari non Ue (coniugi, partners, altri familiari discendenti/ascendenti).

I familiari possono ottenere la carta di soggiorno di familiare di cittadino UE.

**6. CONDIZIONI DI INGRESSO DEL CITTADINO STRANIERO**

Condizioni di ingresso in Italia e in area Schengen:

-art. 4, c.1 T.U.

-Art. 6 Codice delle frontiere Schengen (Reg. 2016/399)

Fanno parte dello Spazio Schengen 26 Paesi: 22 Paesi UE più 4 Paesi non UE: Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda.

• **CONDIZIONI POSITIVE:**

1. Visto di ingresso
2. Passaporto o altro documento di identità valido
3. Attraversamento del confine attraverso i valichi di frontiera (terrestri, marittimi, lacustri, aereoportuali)
4. Disponibilità di mezzi di sussistenza per il soggiorno ed il rientro nel Paese di provenienza (a meno che non faccia ingresso per motivi di lavoro)

• **CONDIZIONI NEGATIVE**

5. Assenza di minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri UE
6. Assenza di condanne penali anche non definitive
  - (art. 380, c. 1 e 2 cpp reati che prevedono l'arresto in flagranza, ovvero i reati puniti con l'ergastolo o con pena non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni e numerosi altri gravi reati, tra cui violenza sessuale, riduzione in schiavitù, associazione a delinquere, associazione mafiosa, terrorismo, devastazione, reati sugli stupefacenti legge 309/1990 ed altri ancora)
  - reati inerenti stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

- Condanna definitiva per violazione della normativa sulla tutela dei diritti di autore e contraffazione alterazione o uso di marchi, commercio di prodotti con segni falsi.
- 7. Segnalazione nel SIS per pregresse espulsioni, o perché persone segnalate in quanto pericolose o indesiderate.
- 8. Uso di documentazione, falsa, contraffatta o comunque illegalmente ottenuta.

ATTENZIONE: no automatismo tra condanna penale e divieto di ingresso in caso di esercizio del diritto all'unità familiare (art. 29 t.u.). In questo caso il parente non è ammesso in Italia solo se rappresenta una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla sicurezza dello stato o di uno dei paesi dell'area Schengen.

Mancato rispetto di queste condizioni comporta il respingimento (art. 10 t.u.) o l'espulsione dal territorio (art. 13 t.u.), e integra il reato (contravvenzione) di ingresso illegale nel territorio dello Stato (art. 10 bis t.u.) per il quale è prevista una ammenda (sanzione pecuniaria) da 5.000 a 10.000 euro (ma il Giudice ottenuta notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere). In sostituzione dell'ammenda vi è la pena alternativa dell'espulsione (art. 16, c.1 T.U.).

ECCEZIONE A TUTTE QUESTE CONDIZIONI è LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ASILO CHE HA LE SUE PROPRIE REGOLE. V. art. 10, c. 4, t. u. e vedi anche art. 10 bis, comma 4 (sospensione del procedimento penale e poi, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sentenza di non luogo a procedere).

**VISTI DI INGRESSO:** Sistema informativo visti (Reg. 767/2008) e Codice comunitario dei visti (Reg. 810/2009)

Non tutti i cittadini extra Ue sono sottoposti all'obbligo di visto per entrare in Italia e in UE: in alcuni casi, sulla base di accordi vi sono esenzioni dall'obbligo per molti Paesi terzi.

Il visto è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Esistono due categorie di Visti:

- VISTI SCHENGEN UNIFORMI (VSU) validi max. 90 gg. per semestre nel territorio dello stato che lo rilascia e negli altri stati membri di Schengen (per turismo, affari, visita).
- Visti Nazionali (VN), ingresso solo nel paese che lo rilascia e validi per periodi maggiori. Il visto d'ingresso per **lungo soggiorno** (superiore a 90 giorni) consente l'accesso per soggiorni di lunga durata nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto e, purché in corso di validità, consente la libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri Stati membri di Schengen

Requisiti per il rilascio sono previsti dal Decr. Interministeriale n. 850 dell'11 maggio 2011, che disciplina i visti per: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  
a.a.2019/2020  
LM87  
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze lavoro, Volontariato.

Contro il diniego del visto è ammesso il ricorso al TAR Lazio entro 60 gg.

Mentre contro il diniego di visto per ricongiungimento familiare il giudice competente è il tribunale ordinario, sezioni specializzate in immigrazione.

Alle tipologie di visto di ingresso corrispondono, in linea di massima, le tipologie di permesso di soggiorno (autorizzazione amministrativa rilasciata dal questore che consente la permanenza sul territorio), eccezion fatta per i VSU di breve durata (90 gg.) per i quali non viene rilasciato il permesso di soggiorno ex legge n. 68/2007 (missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio. In questi casi, il permesso di soggiorno è sostituito dalla **dichiarazione di presenza** sul territorio italiano. Per lo straniero che proviene da Paesi che **non applicano la Convenzione di Schengen** l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'**apposizione del timbro uniforme Schengen** sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.

Invece, lo straniero che proviene da Paesi che **applicano la Convenzione di Schengen** dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al Questore della provincia in cui si trova, utilizzando il modulo previsto.

Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza la copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.